

REGOLAMENTO (CE) N. 801/2006 DELLA COMMISSIONE**del 30 maggio 2006****che modifica il regolamento (CE) n. 1384/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo di intervento ungherese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2131/93 della Commissione ⁽²⁾ fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1384/2005 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 60 323 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo di intervento ungherese.
- (3) L'Ungheria ha informato la Commissione che il proprio organismo di intervento intende aumentare di 88 652 tonnellate la quantità posta in vendita per l'esportazione. Vista la situazione del mercato è opportuno accogliere la richiesta dell'Ungheria.
- (4) È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 1384/2005.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1384/2005 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

La gara verte su un quantitativo massimo di 148 975 tonnellate di orzo da esportare nei paesi terzi esclusi l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, il Canada, la Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, il Messico, la Romania, la Serbia e Montenegro ^(*), gli Stati Uniti d'America e la Svizzera.

^(*) Compreso il Kosovo quale definito dalla Risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).

⁽³⁾ GU L 220 del 25.8.2005, pag. 27. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1522/2005 (GU L 245 del 21.9.2005, pag. 3).